

ATAP SPA

PRIMO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA
PROCEDURA DI GARA PER I SERVIZI DI PULIZIA
DEGLI AUTOMEZZI E DELLE SEDI AZIENDALI
CIG 87208744E3

QUESITO NR. 1

Con riferimento a quanto previsto al punto 13.1.3 del Disciplinare di gara in materia di requisiti di tipo tecnico - organizzativo, si chiede di conoscere cosa si intenda per “servizi analoghi”.

RISPOSTA

Il Disciplinare di gara al punto 13.1.3 prevede che il concorrente debba essere in grado di attestare la buona esecuzione negli ultimi tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, di almeno 3 servizi analoghi, ciascuno della durata minima annuale e di importo annuo non inferiore a € 250.000,00.

A tale proposito si ritiene corretto che per “servizi analoghi” debbano intendersi i servizi riferiti alla pulizia di veicoli destinati al trasporto di persone o servizi di pulizia di uffici, officine, depositi e ambienti di lavoro in genere. I 3 servizi analoghi da attestare dovranno pertanto riferirsi ad una o più delle tipologie di servizi di pulizia sopra riportate.

QUESITO NR. 2

Con riferimento a quanto previsto al punto 13.1.3 del Disciplinare di gara in materia di requisiti di tipo tecnico - organizzativo, si chiede di conoscere l'esatta indicazione del triennio di riferimento al quale devono riferirsi i servizi analoghi oggetto di attestazione.

RISPOSTA

Attesa la previsione del disciplinare di gara si ritiene corretto ammettere come valide attestazioni tutti i contratti relativi a servizi analoghi che risultavano attivi nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2018 sino alla data di scadenza del bando.

QUESITO NR. 3

Si chiede di conoscere come debba essere interpretato quanto richiesto al punto 19.IV del Disciplinare di gara in materia di perfezionamento dell'affidamento.

RISPOSTA

Si ritiene che quanto previsto al punto 19.IV del disciplinare di gara debba essere interpretato nel senso che nella prima fase di avvio del servizio la ditta aggiudicataria sarà tenuta a consegnare ad ATAP la “Documentazione attestante l'effettuazione delle sedute di formazione specifiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nel presente appalto di cui al punto 17.1.b.ii”, atteso che le

attività di formazione declinate agli alinea elencati al punto 17.1.b.ii del disciplinare si riferiscono, per loro stessa natura, ad attività di formazione che dovranno essere rese dalla ditta affidataria al proprio personale in fase di avvio del servizio.

QUESITO NR. 4

In merito al requisito di capacità economico finanziaria previsto dal disciplinare, si chiede di conoscere se sia possibile presentare, ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al posto delle 2 referenze bancarie richieste, un qualsiasi altro documento considerato idoneo.

RISPOSTA

Il DLgs. 50/2016 all'art. 86 comma 4 prevede che “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'[allegato XVII, parte I](#). L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che il requisito in oggetto possa essere validamente provato mediante la presentazione di uno dei mezzi alternativi di prova previsti dal suindicato allegato ossia:

- presentazione degli ultimi 3 bilanci d'esercizio qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, dai quali si evinca una sostanziale sostenibilità nel tempo dell'attività economica prestata;
- nel caso in cui la legislazione dello stato di appartenenza non preveda la redazione del bilancio d'esercizio, in alternativa a quanto sopra, una dichiarazione concernente il fatturato globale degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, dalla quale si evinca un fatturato complessivo del valore pari almeno al valore stimato per il presente bando.

Si evidenzia tuttavia che la suindicata modalità alternativa di prova del requisito inerente la capacità economico finanziaria sarà ammissibile unicamente nel caso in cui il concorrente sia in grado di fornire alla stazione appaltante una fondata motivazione circa il fatto che non sia in condizioni di presentare le richieste attestazioni bancarie. Tale fondata motivazione dovrà essere adeguatamente esplicitata in apposita comunicazione da consegnarsi unitamente alla documentazione amministrativa in sede di presentazione dell'offerta.

Biella, 07 maggio 2021.

Il Direttore Generale
Ing. Sergio Bertella
Firmato in originale